

CRITERI PER VALIDARE L'ANNO SCOLASTICO IN DEROGA AL 25% DI ASSENZE

Gliceo Gaetana Agnesi

Visto l'art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli

alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, che prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale;

Visto che tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati; vista la Circolare del MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, prot. n. 1483, avente per oggetto la "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado; vista la nota 22190 del 29/10/2019

delibera che, ai fini della validità dell'anno scolastico e dell'ammissione agli scrutini finali, in deroga al limite generale posto dall'art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, può essere ritenuto valido l'anno scolastico anche per quegli alunni che non abbiano raggiunto il limite dei tre quarti del monte ore annuale per le seguenti ragioni:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (p.e. ricovero ospedaliero o malattie croniche certificate)
- terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (p.e. cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente)
- visite specialistiche e day hospital;
- gravi e documentate esigenze di famiglia (p.e. provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggiore);
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- provenienza da altri paesi in corso d'anno;
- rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
- partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- mancata frequenza dovuta alla disabilità;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o il sabato come giorno di riposo (Legge 516/1998; Legge 101/1989);
- assenze legate al COVID, certificate con referto di tampone positivo dell'alunno all'avvio del periodo e referto di tampone negativo del medesimo a conclusione del periodo;
- altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati.

sempre che ricorrono le condizioni per procedere alla fase valutativa con un numero sufficiente di elementi di valutazione da parte dei docenti. Rimane infatti compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

La presente delibera è portata a conoscenza degli alunni e dei genitori mediante

comunicati e pubblicazione all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola.

Le deroghe al numero di assenze devono essere documentate attraverso:

- una certificazione iniziale (dell'ospedale, della ASL o specialista convenzionato, se si tratta di patologie) attestante la patologia, cui deve seguire certificato medico che si riferisca alla specifica assenza per tale patologia;
- dichiarazione della Federazione sportiva, in caso di pratica sportiva agonistica, cui deve seguire un'attestazione dell'associazione sportiva per ogni assenza